PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI'-CESENA E RIMINI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - RELAZIONE

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 94 DEL 16 DICEMBRE 2021

1. PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha previsto la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno (31.12.2020 per il presente piano).

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre dello scorso anno (31.12.2020) al fine di individuare quelle che necessità azioni di razionalizzazione ovvero debbano essere dismesse/alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

Per quanto concerne i contenuti ed i precetti previsti dal Legislatore, non vi sono differenze tra il piano straordinario ed il piano ordinario di razionalizzazione, dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici.

Ciò significa che anche per il piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati per il piano straordinario e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T. U., "aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di

trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato:
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa:
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (al riguardo si ricorda che la minore soglia di 500.000 euro era stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Lo stesso decreto correttivo ha disposto, cfr. art. 17, c. 12-quinquies, che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Quindi, decorso il periodo transitorio dato dall'applicazione di tale criterio, oggi ai fini dell'adozione del piano di revisione ordinaria, occorre applicare la soglia di fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro per il triennio 2020-2018);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento che definisce le funzioni dell'Unioncamere e degli Enti del sistema camerale, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi Enti possono detenere delle partecipazioni è quello già delineato in passato, più esattamente, da ultimo, nella delibera di giunta n. 94 del 16 dicembre 2021 e nel relativo allegato A contenente le Linee guida.

2.1. Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

La riforma del sistema camerale è contenuta nel D.Lgs. 25 novembre 2016, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1, comma 1, della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."

Il D.Lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;

- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero:
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali.

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."

2.2. Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹;

^{1.} Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato)."

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche:
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni:
- e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche:
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal D.Lgs. 219/2016.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Art. 16: Società in house

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ;
- e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 175/2016, riportate nel d.lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riquarda la condizione imposta nella lettera d).

Le modifiche recitano "che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro".

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 prevedeva che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. Igs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

3. LE PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 31/12/2020

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 impone che la revisione ordinaria da parte delle PP.AA. sia effettuata per le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette². Il parametro

^{2.} Al riguardo va osservato che l'art. 2, comma 1, lettera g) definisce la "partecipazione indiretta" come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti <u>a controllo</u> da parte della medesima amministrazione pubblica;

temporale entro cui effettuare la revisione è il 31.12 dell'anno corrente; il parametro temporale ai fini della valutazione delle società partecipazione è il 31.12. dell'anno trascorso.

Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative.

3.1. Le partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2020 (il 2020 quale ultimo bilancio di esercizio), la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini deteneva partecipazioni dirette in 25 società e/o organismi. Di questi, sette (7) appartengono al sistema camerale e sono costituiti secondo il modello dell'in house providing, due (2) sono in stato di liquidazione volontaria (ESCO-CRE S.r.l., RETECAMERE S.r.l.), tre (3) in stato di fallimento (AERADRIA S.p.a., S.E.A.F. S.p.a., S.A.P.R.O. S.p.a.), due (2) sono organismi aventi forma non societaria (FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE, ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AZIENDALE), e due (2) hanno natura di GAL e come tali esclusi dal piano di razionalizzazione ordinaria e dal piano di revisione straordinaria³.

I 20 Società/Organismi attivi hanno registrato, al 31.12.2020, un capitale sociale complessivo pari ad euro 536.837.353,35, un fatturato complessivo pari a euro 261.709.424,00, un patrimonio netto pari ad euro 721.424.34900, un numero di dipendenti pari a 2.444,00.

Come si potrà osservare leggendo il documento che segue (allegato C), le quote di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, alla data del 31 dicembre 2020, variano dal valore più modesto pari a 0,03% (Borsa Merci Telematica) al valore più alto pari al 29,06% (Rimini Congressi S.r.l.).

Al fine di valutare - per l'intero patrimonio partecipativo della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - l'utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si rinvia a quanto dettagliatamente contenuto nella scheda di ciascuna delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020 (v. documento che segue, allegato C).

4. LE AZIONI OPERATIVE CONSEGUENTI AL PIANO DI REVISIONE ORDINARIO 2020

Con riguardo alle azioni operative conseguenti al piano di revisione ordinario 2020, vanno rese le seguenti informazioni.

La situazione di Fiera di Forlì S.r.l. e il mancato esercizio del diritto di recesso

La Camera di Commercio della Romagna, in ottemperanza a quanto deciso nel precedente piano annuale di razionalizzazione (delibera presidenziale n. 9 del 20/12/2019), ha chiesto ai soci, in occasione dell'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2020, la liquidazione volontaria della Società.

I soci hanno declinato tale proposta evidenziando che si sarebbe trattato di una misura e di una decisione che avrebbe vanificato completamente il processo di risanamento avviato e che il territorio forlivese si sarebbe privato di un assett comunque strategico, nonostante le riscontrate difficoltà. Invero, nel bilancio 2019, chiuso con un utile di esercizio pari ad euro 439.165, si sono visti i risultati ed il frutto delle azioni correttive poste in essere dai soci e finalizzate a recuperare la situazione delicata in cui ha versato la Società con risultati economici che hanno registrato nel quinquennio passato perdite costanti. Le azioni correttive sono state: la vendita dei padiglioni al Comune di Forlì (nel 2018); la cessione del ramo di azienda Fieravicola (nel 2019) con conseguente ingresso nella compagine sociale della newco (Fieravicola S.r.l.) che sta gestendo la manifestazione nel futuro (pare con buoni risultati, sebbene ad oggi non siano ancora noti alla scrivente Camera i relativi risultati economici); la trasformazione dell'impresa da società per azioni a società a responsabilità limitata (atto a rogito del notaio Maltoni Marco del 27/05/2020, Rep. n. 36648.) con evidente riduzione dei costi di governance; la nomina di un amministratore unico.

La Camera di Commercio, sempre in esecuzione della citata delibera presidenziale 9/2019, ha quindi comunicato che avrebbe provveduto ad attuare la misura di razionalizzazione del recesso ex lege,

³ Si ricorda infatti che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 la revisione straordinaria riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, la revisione degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. I).

riservandosi di attuarla dopo aver letto il nuovo piano industriale redatto dal nuovo amministratore unico della Società

Purtroppo la pandemia Covid-19, con i relativi blocchi di attività, ha colpito pesantemente il settore fieristico e la Società ha accusato il colpo, con l'evidente rischio di vanificare tutta l'attività di riorganizzazione e ristrutturazione compiuta.

L'Amministratore unico, in ottobre 2020, ha provveduto a redigere e rendere noto il nuovo piano industriale (che prevede nel triennio 2021-2023 esercizi in utile) e, successivamente, con nota del 19 novembre 2020, ha formalmente richiesto all'Ente di non esercitare il diritto di recesso, atteso che ciò avrebbe aggiunto ulteriori difficoltà a quelle che la pandemia ha già creato e continua a creare alla Società.

La Giunta della Camera di Commercio, con delibere n. 100 del 17/11/2020 e n. 104 del 20/11/2020, ha deciso di sospendere quella misura e di non esercitare il diritto di recesso dalla Società, considerato l'eccezionale momento di difficoltà che si sta registrando nell'economia nazionale, e nel settore fieristico in particolare, a causa della pandemia Covid-19, riservandosi in futuro la valutazione di ogni necessaria e opportuna misura.

Ad oggi, tale valutazione della Giunta, anche in considerazione del fatto che il fenomeno pandemico non ha ancora allentato la morsa, non è stata rivista e l'esercizio del diritto di recesso, previsto in quel piano, non è stato esercitato.

In questo quadro, è apparso utile e tutelante per il patrimonio camerale mantenere la partecipazione in Fiera di Forlì e riservarsi ogni azione anche alla luce degli sviluppi futuri dati dall'evoluzione della situazione economia post covid-19.

Sebbene lo scenario economico non sia prevedibile, data l'incertezza e precarietà delle condizioni che il sistema Paese ed il mondo intero sta vivendo, qualche spiraglio comincia a vedersi e la Società ha comunicato una pre-consuntivo 2021 che registra un saldo positivo pari ad euro 139.312,00. Si tratta di un aspetto contabile che, se confermato in sede di definitiva stesura del bilancio consuntivo al 31.12.2021 farebbe venir meno la condizione di cui all'art. 20, comma 1, lettera e del T.U. (invero, nell'ultimo quinquennio 2021-2017, i bilanci con risultato economico positivo sarebbero due).

Va poi ricordato che la Corte dei conti, nella deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021, a pagina 22, ha richiamato l'attenzione dell'Ente circa il comma 12-quater dell'art. 26 del Testo Unico. Ebbene, tale norma (introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), stabilisce che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 (si tratta delle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto. Orbene, poiché il decreto è, come scritto, del giugno 2017, ne consegue che gli esercizi di cui tenere conto sono quelli compresi nel quinquennio 2017-2021. Ciò significa che la causa per la quale l'Ente aveva deciso il recesso dalla Società senza tuttavia esercitarlo formalmente non si è ancora compiuta (l'Ente, in buona sostanza, è stato "precipitoso" ed ha anticipato la valutazione della causa di recesso ex lege in un quinquennio che non è quello indicato dal Legislatore).

Ciò ha anche un altro significato di cui tenere conto. Ove la Giunta avesse confermato il recesso, esso non si sarebbe potuto qualificare come recesso ex lege (atteso che la causa individuata dal Legislatore non si è ancora concretizzata) e, quindi, la Società avrebbe potuto ritenere la misura non giustificata e, come tale, non suscettibile di essere liquidata non essendo tra le ipotesi di recesso statutariamente previste.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI Null'altro da aggiungere